

DICHIARAZIONE AI FINI DEL REGOLAMENTO 2025/40/UE (PPWR)

1. Dichiarazione n° 04/2026

2. DATI DEL FORNITORE

Ragione sociale: CONTITAL S.r.l.

Indirizzo sede legale: Via Cannola al Trivio, 28 – 80141 Napoli

Indirizzo sede operativa: Via Appia km 192,358 – 81052 Pignataro Maggiore (CE)

3. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Descrizione: Coperchio accoppiato in cartoncino/PET metallizzato di differenti forme e dimensioni

Il presente documento si riferisce all'imballaggio con stratigrafia di seguito descritta:

- Coperchi in cartoncino Kraft di pura cellulosa accoppiato a PET metallizzato mediante adesivo vinilico

Il prodotto può essere confezionato in differenti modi con le seguenti opzioni:

- Imballo primario: involucro in plastica
- Imballo secondario: cartoni in cartoncino ondulato
- Altri possibili componenti di imballo: etichette in carta, nastro adesivo in plastica, interfalde in carta, film estensibile in plastica, angolari in cartoncino, pedana in legno

4. RUOLO DELL'AZIENDA NELLA FILIERA DELL'IMBALLAGGIO

La scrivente azienda opera in qualità di produttore/fornitore di imballaggi e riveste il ruolo di Fabbricante, come definito nell'Articolo 3, comma 13 "Definizioni" e nell'Articolo 15 "Obblighi del fabbricante" nel caso di immissione sul mercato dell'Unione di prodotti a proprio marchio, oppure il ruolo di Fornitore, come definito nell'Articolo 3, comma 16 "Definizioni" e nell'Articolo 16 "Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio" nel caso di fornitura ad un fabbricante.

Il presente documento è rilasciato sotto l'esclusiva responsabilità dell'azienda.

5. REQUISITI Reg. 2025/40/UE

Il prodotto di cui al punto 3, comprese le componenti di imballo, è conforme ai seguenti articoli del Reg. PPWR:

- **Art. 5 "Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi"**

Sostanze che destano preoccupazione (Art. 5, commi 1, 2 e 3):

- **Sostanze SVHC** (secondo Regolamento REACH 1907/2006/UE):

Il prodotto rispetta le restrizioni normative applicabili sulla base delle verifiche analitiche eseguite presso laboratori accreditati e mediante documentazione di supporto ricevuta dai fornitori. Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del Regolamento 1907/2006/CE, se presenti, risultano in concentrazione inferiore alla soglia dello 0,1% p/p.

- **Metalli pesanti** (Art. 5, comma 4):

Il prodotto rispetta le restrizioni normative applicabili ai metalli pesanti (Pb, Cd, Hg, Cr⁶⁺). Non risultano evidenze di superamento dei limiti applicabili (<100 ppm) previsti dalla normativa vigente.

- **PFAS** (Art. 5, comma 5):

Il prodotto rispetta le restrizioni normative applicabili alle sostanze per-e polifluoroalchiliche (PFAS). All'interno dell'intero processo produttivo non vi è utilizzo intenzionale di sostanze PFAS. Sulla base di verifiche analitiche eseguite presso laboratori accreditati è soddisfatto il requisito del limite di 50 ppm di contenuto di fluoro totale, comprese le PFAS polimeriche (punto c).

- **Art. 6 "Imballaggi riciclabili"**

In vigore dal 01/01/2030. Il prodotto è conforme alle disposizioni della Direttiva 94/62/CE sui requisiti essenziali per l'ambiente. In particolare, è stato progettato e realizzato nel rispetto delle norme tecniche sottoindicate:

- Requisiti (EN 13427:2005)
- Prevenzione - sostanze pericolose (EN 13428:2005)
- Riciclo del materiale (EN 13430:2005)

- **Art. 7** “Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica”

In vigore dal 01/01/2030.

- **Art. 8** “Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica”

In vigore dal 12/02/2028. Non applicabile a questo prodotto.

- **Art. 9** “Imballaggi compostabili”

In vigore dal 12/02/2028. Non applicabile a questo prodotto.

- **Art. 10** “Riduzione al minimo degli imballaggi”

In vigore dal 01/01/2030. L'imballaggio è stato progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito.

- **Art. 11** “Imballaggi riutilizzabili”

Non applicabile a questo prodotto.

- **Art. 12** “Etichettatura dell'imballaggio”

In vigore dal 12/02/2028 relativamente all'etichettatura armonizzata. L'etichettatura del prodotto è conforme alla legislazione vigente e contiene le informazioni per il corretto smaltimento. Il prodotto può essere smaltito con il codice C/PAP 81.

La documentazione di supporto è disponibile in azienda in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

6. RESPONSABILITÀ

La responsabilità della conformità dell'imballaggio finito ai requisiti del Regolamento 2025/40/UE ricade sull'operatore economico che immette l'imballaggio sul mercato. Qualora la scrivente azienda rivestisse il ruolo di Fornitore, la presente dichiarazione non potrebbe essere estesa automaticamente al prodotto finale, alla sua trasformazione o al relativo utilizzo, ma sarebbe responsabilità del Fabbrikante emettere una propria dichiarazione.

7. DICHIARAZIONE FINALE

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in buona fede sulla base delle conoscenze tecniche, delle informazioni ricevute dai fornitori e dei dati disponibili alla data di emissione.

Il presente documento ha finalità informativa e può essere utilizzato dal cliente quale supporto documentale nell'ambito della predisposizione della propria valutazione e documentazione di conformità ai sensi del Regolamento 2025/40/UE.

Il presente documento potrà essere aggiornato in funzione di modifiche normative, evoluzioni tecniche, pubblicazione di atti delegati, norme armonizzate o linee guida applicative relative al Regolamento 2025/40/UE.

Pignataro Maggiore (CE), 30/07/2026

CONTITAL S.r.l.

Quality Manager

